

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6565 del 26/11/2024
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - Nuova GPL Srl - Concessione per l'occupazione di area demaniale del fiume Po in comune di Sissa-Trecasali (PR) - Procedimento PR24T0060 - Pratica 34627/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6847 del 25/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. Nuova GPL Srl - Concessione per l'occupazione di area demaniale del fiume Po in comune di Sissa-Trecasali (PR) – Procedimento PR24T0060 – Pratica 34627/2024

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 n. 1845 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia

regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018, 126/2021 e 124/2023 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con identificativo PG/2024/167258 in data 17/09/2024, con la quale la Ditta Nuova GPL Srl P. Iva 02847990344 ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per l'occupazione dell'area demaniale di circa 1,2 km ubicata in sponda destra del Fiume Po nel comune di Sissa-Trecasali (PR), Frazione Torricella, ed identificata al N.C.T. del suddetto comune alla Sezione A Foglio 1 parte dei Mappali 230, 241, 155, 272, 271, 158, 159, 160 e 161 e fronte del Mappale 65 oltre al Foglio 2 parte dei Mappali 7, 48, 49 e fronte del Mappale 20 per uso viabilità;

PRESO ATTO

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 23/10/2024 sul BURERT (parte seconda) n° 332, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole espresso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.Po (nota assunta al protocollo ARPAE con il n.197940 del 04/11/2024);

DATO ATTO CHE

- la Società Nuova GPL Srl risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed ese-

utori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List) con iscrizione valida fino al 09/03/2024 e in fase di aggiornamento (valida anche oltre la scadenza fino all’esito definitivo dell’istruttoria);

- questa Agenzia procederà a comunicare alla Prefettura competente gli estremi identificativi della società richiedente, ai sensi dell’art. 3 bis, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

ACCERTATO che la Ditta richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone 2024;
- in data 25/11/2025 ha versato la somma pari a € 445,41 a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell’Incarico di Funzione “Polo specialistico Demanio Idrico Suoli Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest” Chiara Melegari;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., alla Ditta Nuova GPL Srl P. Iva 02847990344, la concessione per l’occupazione di area demaniale, pertinenza idraulica del Fiume Po, ubicata in comune di Sissa-Trecasali (PR), Frazione Torricella, ed identificata al N.C.T. del suddetto comune alla Sezione A, Foglio 1 parte dei Mappali 230, 241, 155, 272,

271, 158, 159, 160 e 161 e fronte del Mappale 65 e al Foglio 2 parte dei Mappali 7, 48, 49 e fronte del Mappale 20, ad uso viabilità di circa 1,2 km (tratto di strada in golena per 310 m, rampa di accesso all'argine maestro per 12 m e strada sull'argine maestro per 875 m) come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'istanza - Codice Procedimento PR24T0060;

- b) **di stabilire che** la concessione è valida per anni 6 (sei) a partire dalla data di adozione del presente atto e fino al 31/12/2029;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 25/11/2024;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per il canone dell'anno 2024 è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 445,41 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla Ditta Nuova GPL Srl P. Iva 02847990344, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PR24T0060.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 1,2 km di lunghezza, per uso viabilità (rampa e strada commerciale), ubicata in comune di Sissa-Trecasali (PR), in Località Torricella, sponda destra del fiume Po, censita al N.C.T. del comune di Sissa-Trecasali (PR) alla Sezione A, Foglio 1 parte dei Mappali 230, 241, 155, 272, 271, 158, 159, 160 e 161 e fronte del Mappale 65, Foglio 2 parte dei Mappali 7, 48, 49 e fronte del Mappale 20, come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'istanza.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni sei (6) fino al 31/12/2029
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due (2) annualità di canone,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone calcolato per l'anno 2024 ammonta a € 445,41, di cui nell'anno in corso sono dovuti € 37,21 in ragione dei ratei mensili
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
4. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di **€ 445,41**.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro

soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'AIPo assunto al protocollo ARPAE n. 197940 del 04/11/2024 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

ARPAE

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma

Piazza della Pace, 1 - 43121 Parma (PR)

aoopr@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Spett. Ditta Nuova GPL

nuovagpl@pec.cgn.it

Parma, _____

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 21/2015C/A, 10, 56

OGGETTO: DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica 34627/2024 - Procedimento PR24T0060 - Richiesta di concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del fiume Po, in Comune di Sissa-Trecasali (PR)

Richiedente: ditta Nuova GPL Srl

RICHIAMATA la nota di ARPAE SAC inerente all'istanza in oggetto acquisita con protocollo AIPO n. 30118 in data 22/10/2024;

PRESO ATTO che la viabilità di accesso individuata dal Richiedente ricade in comune di Sissa Trecasali, frazione di Torricella all'interno della pertinenza fluviale del fiume Po. Il sedime si sviluppa per circa 2km all'interno dell'area golenale interessando anche il rilevato arginale e coinvolgendo aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 59 del R.D. 25/07/1904 l'utilizzo delle piste di servizio poste sulle arginature come "strade o itinerari pubblici" è consentito previa formalizzazione di apposita Concessione con relativi oneri di riparazione e manutenzione a carico del concessionario;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto non comporta modifiche sostanziali alle opere idrauliche di competenza dello scrivente Ufficio;

CONSIDERATO che la pista di accesso alla cava di cui alla presente richiesta, in passato, è già stata oggetto di concessione, per il medesimo scopo, ai sensi del citato art. 59 del R.D. del 1904 e che ad oggi tale provvedimento risulta scaduto;

PRESO ATTO che il polo estrattivo S3 in questione si compone di altri comparti, in capo a Soggetti diversi, che, allo stato attuale risultano temporaneamente inattivi;

DATO ATTO che in data 18/07/2024, alla presenza dei tecnici dell'impresa Nuova GPL (esercente), dei funzionari del comune di Sissa Trecasali e del personale della scrivente Agenzia, si è svolto il sopralluogo sulla

porzione di argine del fiume Po che sarà interessata dal transito dei mezzi operanti nella cava;

DATO ATTO che nell'ambito del sopralluogo di cui al punto precedente sono emerse alcune discontinuità sulla pavimentazione stradale asfaltata che compromettono il transito in sicurezza per i mezzi pesanti impiegati dal Richiedente nell'esercizio dell'attività estrattiva;

PRESO ATTO che il Richiedente si è proposto di ripristinare, precedentemente all'avvio delle attività estrattive, le disconnessioni presenti sul manto stradale al fine di consentire il transito in sicurezza ai propri mezzi operanti;

CONSIDERATO che l'intervento ricade nelle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B);

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e l'aggiornamento del 2021 approvato con deliberazione n. 5/2021;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di legge

ESPRIME PARERE POSITIVO
ai soli fini idraulici

alla richiesta di concessione per occupazione di aree demaniali di pertinenza del fiume Po, in Comune di Sissa-Trecasali (PR) da utilizzare come viabilità di accesso al Polo S3 comparto PP1 unità di cava PC4 per l'esercizio dell'attività estrattiva, nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, nelle sole aree demaniali individuate nel presente documento, sotto l'osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. l'utilizzo è accordato esclusivamente al Richiedente per i soli tratti di sommità arginale e di golena individuati negli elaborati allegati alla presente istanza ed esclusivamente per le attività dichiarate, nello stato di consistenza in cui si trovano le aree e le opere idrauliche interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni

legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al Richiedente;

4. Tutte le attività di messa in sicurezza della viabilità di accesso alla cava e manutenzione ordinaria dell'argine e della strada in sommità ai sensi dell'art. 59 del R.D. 25/07/1904 potranno essere svolte esclusivamente previa richiesta di nulla osta da presentare, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori, alla scrivente Agenzia corredata di appositi elaborati esplicativi delle attività da compiersi e delle modalità operative che si intendono adottare.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE

1. Di provvedere a propria cura e spese all'esecuzione delle attività necessarie per consentire, ai propri mezzi operanti, il transito in sicurezza nelle aree demaniali oggetto di concessione;
2. è in carico al Richiedente, per tutta la durata della concessione, la responsabilità in materia di sicurezza, anche in relazione alla viabilità della pista che si autorizza. Pertanto, questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata. Il Concessionario essendo l'unico soggetto responsabile degli eventuali danneggiamenti causati alla strada di sommità arginale, oltre che per gli eventuali danni causati a terzi anche per un uso improprio della presente autorizzazione, dovrà, a propria cura e spese, riparare qualsiasi eventuale danno arrecato alle pertinenze idrauliche demaniali, con particolare riguardo alla pavimentazione stradale, alla segnaletica e alle misure di protezione, senza frapporte indugi e/o avanzare proteste e/o richieste, lasciando l'Agenzia scrivente e i suoi funzionari sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni così come da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso improprio dell'autorizzazione al transito; in caso di inadempienza nel merito, l'Autorità Idraulica provvederà a far eseguire d'ufficio ogni opera, lavoro, intervento ritenuto utile, opportuno e necessario, disponendo il successivo recupero delle somme verso il richiedente, giusta quanto stabilito all'Art. 19 del Regolamento approvato con R.D. 9.12.1937 n. 2669;
3. non è autorizzabile l'installazione sui paramenti arginali di eventuali arredi urbani o illuminazione pubblica da porre sull'opera idraulica e sulle sue fasce di rispetto, così come previsto dall'art. 96 del R.D. 523/1904;
4. il Richiedente dovrà mantenere, a propria cura e spese, in ottimo stato di conservazione le opere oggetto di concessione e dovrà provvedere a riparare immediatamente qualsiasi eventuale criticità riscontrabile sulla sulle pertinenze idrauliche demaniali oggetto di concessione ed in particolare dovrà eseguire periodicamente sulla base di un programma di manutenzione da trasmettere alla scrivente Agenzia le seguenti attività:
 - manutenzione ordinaria del piano viabile con rimozione delle asperità, ripristino o rifacimento localizzato del manto bituminoso ove presente o delle piste bianche non asfaltate per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione dei mezzi ivi transitanti;
 - pulizia, asporto dei rifiuti e taglio della vegetazione erbacea e arbustiva liberamente nascente lungo le banchine della pista arginale;
 - esecuzione di tutti gli sfalci aggiuntivi, rispetto a quelli eseguiti dall'Agenzia nell'ambito del proprio programma di manutenzione sui manufatti arginali e sulle loro pertinenze, qualora funzionali la fruizione in sicurezza delle piste concessionate;
5. considerato che in parte la pista sarà realizzata all'interno dell'area golenale si prescrive che sia realizzata

con un'unica pendenza verso fiume capace di allontanare le acque piovane dal paramento arginale;

6. nessuna modifica potrà essere apportata ad arginature, sponde e pertinenze idrauliche senza il consenso dello scrivente Ufficio; ogni modifica non autorizzata o l'esecuzione di attività difformi da quanto autorizzato comporterà la decadenza della presente autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative;
7. il presente autorizza il concessionario ad accedere e circolare esclusivamente sulle pertinenze demaniali, con mezzi idonei e funzionali per gli scopi di cui alla richiesta, prescrivendo la massima prudenza nella loro conduzione, avendo particolare attenzione ad accedere quando le condizioni meteo e di imbibizione del terreno lo consentano e avendo cura di non arrecare alcun danno alle opere idrauliche e alle loro pertinenze al fine di preservarne l'integrità e la funzionalità, pena la decadenza e revoca immediata del presente atto;
8. all'interno delle pertinenze fluviali:
 - l'accesso e l'uso delle aree oggetto di concessione dovrà avvenire sotto la sorveglianza continua del Richiedente;
 - in corrispondenza delle rampe di accesso all'argine maestro dovrà essere predisposta e mantenuta a cura e spese del Richiedente apposita segnaletica volta a limitare l'accesso all'alveo ai soli mezzi autorizzati;
 - è del Richiedente la responsabilità del controllo del traffico veicolare e pedonale e delle aree oggetto di concessione per tutta la sua durata;
9. la scrivente Autorità Idraulica si riserva di far transitare lungo l'area in oggetto sede della viabilità di accesso alla cava tutti i veicoli di servizio in sua dotazione, come pure qualsiasi veicolo e/o mezzo meccanico – anche se di peso elevato e/o di dimensioni ingombranti – necessario all'esecuzione di lavori, interventi e servizi da essa commissionati;
10. essendo i luoghi della presente concessione interessati dalla presenza di impianti a rete di pubblica utilità, qualora i soggetti gestori di tali impianti avessero necessità di eseguire lavori (nuove costruzioni, integrazioni, modificazioni, manutenzioni ecc.) che dovessero interferire con la pista di servizio (in posizione sottostante e/o emergente oltre il piano carreggiabile), il concessionario non potrà autorizzare l'esecuzione dei lavori in assenza di specifico provvedimento autorizzativo da parte della scrivente Autorità Idraulica, che rilascerà apposito nulla osta previa presentazione di specifica istanza;
11. le piste di sommità dei rilevati arginali, non essendo adibite a pubblico transito e avendo come funzione primaria quella di presidio idraulico, risultano carenti di idonea segnaletica e di adeguate misure di protezione laterali nonché di opportuni catarifrangenti delimitatori in quanto di ostacolo alle attività di servizio di piena. Per tale ragione il transito avviene sotto la completa responsabilità del concessionario
12. il Concessionario si impegna a:
 - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie se non per quanto espressamente autorizzato con il presente atto;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante l'esecuzione dei lavori che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modificano la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;

- non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
 - provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;
 - dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi all'intervento in oggetto, anche in considerazione del fatto che i lavori oggetto della presente richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
13. considerato che i tratti oggetto del presente atto sono posti all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B), il Richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia; il richiedente si impegna a provvedere immediatamente e a proprie spese alla ricostruzione o al ripristino delle opere danneggiate se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici;
14. in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 il Richiedente dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere, in particolare al pericolo esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua. Mezzi e uomini dovranno essere allontanati dal cantiere non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del personale. Tali indicazioni, dovranno confluire all'interno di una specifica procedura / sezione del PSC nell'ambito della quale valutare e gestire il rischio di allagamento del cantiere;
15. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito sulla pista arginale oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
16. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del richiedente come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
17. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Concessionario si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il Richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società Richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;
5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

La presente autorizzazione non esime il Richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata il permanere delle condizioni rispetto a quelle di rilascio del presente atto.

IL DIRETTORE f.f.
in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale

Ing. Gianluca Zanichelli
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica
Ing. Monica Larocca

Il soggetto titolato alla firma degli atti per conto di Nuova GPL Srl P. Iva 02847990344, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 25/11/2024

Firmato, per accettazione,
dal Legale rappresentante della Concessionaria

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dott. Paolo Maroli

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.